



= CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE =

OGGETTO: contratto di appalto Accordo Quadro ex art. 54, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per l'affidamento di lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza per i seguenti edifici scolastici: I.I.S. COPERNICO, Pomezia (CUP: F59E19000980003)- I.I.S. COPERNICO, Pomezia (CUP:F57H20003950001)- I.T.C.G.BUONARROTI Monte Porzio Catone (CUP: F87H20005140001) -I.S.A. CEDERNA Velletri (CUP: F17H20005600001) – IPSCT G. VERNE succ.le Roma (CUP: F87H20005660001) – L.S. TOUSCHEK Grottaferrata (CUP: F87H20005690001) – L.S. VOLTERRA Ciampino (F87H20005720001) -EX ITC MAGELLANO Roma (CUP: F87H20005750001) - Finanziato dall'Unione Europea – NextGeneration EU M4C1 INV 3.3 .- CIG: 9485741919

Repertorio n.12435

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno **Duemilaventiquattro** il giorno **Ventisette** del mese di **Giugno** in Roma nella sede della Città metropolitana di Roma Capitale in viale G.Ribotta n.41, presso l'Ufficio del Segretario Generale.-----
Davanti a me, Dott. Paolo CARACCIOLO, Segretario Generale della Città Metropolitana di Roma Capitale, autorizzato al rogito dei contratti nell'interesse dell'Ente, a norma dell'art. 97, comma 4, lett. c), del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, sono personalmente comparsi i Signori: ---

1) Ing.Claudio DELLO VICARIO, nato a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,

domiciliato per la carica a Roma, in via IV Novembre n. 119/a il quale, nella sua qualità di Direttore del Dipartimento I della Città metropolitana di Roma Capitale, dichiara di agire in legittima rappresentanza della Città metropolitana di Roma Capitale, con sede in Roma via IV Novembre n. 119/a, Codice Fiscale n. 80034390585, a norma dell'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

2) Sig. Alessandro TROVARELLI, nato a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, residente a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, nella sua qualità di Legale Rappresentante dell'Operatore Economico B.P.D. LAVORI Srl - C.F.: 08695361009 - con sede legale in Roma Via Fratelli Ruspoli n.8, iscritta al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di Roma in data 21/10/2005 al REA n. RM – 1112036, come da documento n. T 560650525 del 22/05/2024, acquisito d'ufficio;

Della personale identità e dei poteri di rappresentanza legale dei costituiti io Ufficiale Rogante sono certo.----

Senza assistenza di testimoni avendovi le parti e io stesso Ufficiale Rogante non richiesto la relativa presenza ai sensi dell'art. 48, comma 1, della Legge 16/2/1913, n. 89, come modificata dalla Legge 28/11/2005, n. 246.-----

P R E M E S S O

-che il Consiglio ECOFIN con Decisione del 13 luglio 2021, notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021, è stata comunicata l'approvazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (P.N.R.R.); in particolare, la Missione 4 – Istruzione e ricerca, Componente 1 - Potenziamento dell'offerta formativa dei servizi di istruzione: dagli asili nido all'università, Investimento 3.3 - Piano di messa in

sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica – progetti generali del

P.N.R.R.;

- che con determinazione dirigenziale n. 3441 del 24/11/2022 del Servizio 4

del Dipartimento I, della Città metropolitana di Roma Capitale, che nel

proseguo di questo atto sarà chiamata Città Metropolitana, è stato approvato

l'intervento nonché le modalità di affidamento tramite Accordo Quadro, ex

art. 54 comma 3 del D.lgs. 50/2016, con un unico operatore economico

relativo ai lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza per i

seguenti edifici scolastici come specificato nel C.S.A. predisposto per ciascun

edificio: I.I.S. COPERNICO Pomezia (servizi igienici)- I.I.S. COPERNICO,

Pomezia (coperture) -I.T.C.G. BUONARROTI succ.le Monte Porzio Catone -

I.S.A. CEDERNA Velletri – IPSCT G. VERNE succ.le Roma - L.S.

TOUSCHEK Grottaferrata - L.S. VOLTERRA Ciampino - EX ITC

MAGELLANO Roma - Finanziato dall'Unione Europea – NextGeneration

EU MAC1 INV 3.3, per un importo stimato pari ad € 3.399.541,16 IVA

esclusa;

- che, come specificato nella suindicata determinazione e negli atti di gara,

l'importo indicato dell'Accordo Quadro, pari ad € 3.399.541,16 IVA esclusa ,

rappresenta un tetto massimo di spesa per il quale la Città Metropolitana non

è obbligata a ordinare prestazioni fino alla concorrenza di tale importo, non è

previsto un importo minimo garantito;

- che, come specificato nella suindicata determinazione e negli atti di gara,

l'importo stimato dell'Accordo Quadro, della durata di **730**

(settecentotrenta) giorni, è pari ad € **2.859.541,16** soggetto a ribasso oltre

ad € **530.000,00** per oneri della sicurezza ed € **10.000,00** per lavori in

economia non soggetti a ribasso, per un importo complessivo a base d'asta di

€ **3.399.541,16** oltre IVA, senza importo minimo garantito, rappresenta un

tetto massimo di spesa per il quale la Città Metropolitana non è obbligata a

ordinare prestazioni fino alla concorrenza di tale importo;

- che con la medesima Determinazione Dirigenziale n. 3441 del 24/11/2022,

inoltre, è stato approvato il Bando, parte integrante del Capitolato Speciale

d'Appalto ed il progetto, concernente l'Accordo Quadro con un unico

operatore economico, ex art.54 co.3 del D.Lgs.50/16, da affidarsi mediante

procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs.50/16 con il criterio di

aggiudicazione del prezzo più basso, sull'elenco prezzi, individuato con

valutazione di congruità delle offerte, ai sensi dell'art.97, commi 2, 2-bis del

citato decreto, con esclusione automatica, relativamente ai lavori suindicati;

- che, ai sensi dell'art.58 del D.L.gs.50/16, l'approvvigionamento è stato

effettuato mediante il ricorso al sistema telematico di negoziazione del

Portale Gare della Città Metropolitana con gestione della seduta in modalità

telematica ;

- che nella procedura aperta esperita, il giorno 13/12/2022 come risultante dai

verbali di gara, è risultata aggiudicataria dei lavori di cui sopra, con un

ribasso del **31,04788 %** da applicare ad ogni contratto attuativo, con costi

della manodopera per l'espletamento delle prestazioni pari ad € 666.449,59,

l'operatore economico B.P.D. LAVORI Srl - C.F.: 08695361009 - con sede

legale in Roma (RM) Via Fratelli Ruspoli n.8, che nel prosieguo di questo

atto sarà chiamato semplicemente Operatore economico;

- che in data 09/12/2022 l'Operatore economico ha sottoscritto il Patto di

Integrità, di cui al Decreto sindacale n.109 del 15.10.2018 della Città

metropolitana, che forma parte integrante del presente contratto

(Allegato n.1);

- che la minore spesa, risultante dal ribasso offerto dall'Operatore economico aggiudicatario sull'importo dei lavori posto a base di gara non modifica

l'importo totale dell'Accordo Quadro suindicato, ma quantifica le maggiori prestazioni che potranno essere, eventualmente, affidate al medesimo Operatore economico, mediante specifici Contratti Applicativi fino alla eventuale concorrenza dell'importo totale dell'Accordo Quadro stesso;

- che l'Operatore economico nel suindicato Patto d'Integrità dichiara, ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter del D.lgs n. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque di non aver attribuito incarichi di lavoro ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro;

- che il Dirigente intervenuto in rappresentanza ed interesse della Città Metropolitana dichiara di non avere alcun conflitto di interesse alla stipula del presente atto e di non versare in situazioni di incompatibilità;

- che, con determinazione dirigenziale n. 305 del 03/02/2023 del Servizio 2 Dipartimento I, per i lavori in argomento, è stata approvata la proposta di aggiudicazione formulata dalla Stazione Appaltante come da verbale di gara, al predetto Operatore economico;-----

- che il Dirigente sopra costituito, nella qualità di Responsabile del Servizio interessato al presente contratto dichiara che:----

a) con nota Registro di Sistema PI011900-23 del 07/02/2023 è stata inviata, del provvedimento di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 76

comma 5 lett. a) del Codice dei contratti pubblici;--

b) avverso l'aggiudicazione non è stato proposto nessun ricorso con contestuale domanda cautelare;---

c) provvederà ad inviare od a fare inviare le comunicazioni di avvenuta stipula del contratto a norma della lett. d) comma 5 del citato art. 76;

- che l'Arch Carlo Colecchia, Dirigente del Servizio 2 del Dipartimento I, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento, come da nota prot. n. CMRC-2023-0102660 in data 21/06/2023 ha dichiarato, ex art.32 comma 7 D.lgs.50/2016, di aver effettuato la verifica del possesso da parte dell'Operatore Economico aggiudicatario dei requisiti prescritti dall'art. 80 del citato D.Lgs. e ss.mm.ii. e, pertanto, a norma del precedente art. 32.7, l'aggiudicazione è divenuta efficace; ----

- che è stata acquisita tutta la documentazione utile alla individuazione del Titolare effettivo dell'Operatore economico, conservata in atti;

- che per l'avvio dell'esecuzione dei lavori riferiti al presente Accordo Quadro, si procederà con l'affidamento di specifici contratti applicativi, con indicazione dei verbali di consegna dei lavori;

- che per ogni contratto applicativo, discendente dal presente Accordo Quadro, dovrà essere allegata la relazione riferita al principio del DNSH e il rispetto degli obblighi di cui all'articolo 47 del D.L. n. 77/2021;

- che è stato acquisito il documento unico di regolarità contributiva INPS-INAIL-CNCE rilasciato dall'INAIL protocollo n.44049915, con scadenza 08/10/2024 riferito all'Operatore economico, conservato in atti;

- che con nota prot. n.PR_RMUTG_Ingresso_0467921_20221220 in data 20/12/2022 per l'Operatore economico B.P.D. LAVORI Srl è stata inviata, ex

art.87 del D.Lgs.159/11, la richiesta di comunicazione tramite il sistema informatico BDNA della Prefettura di Roma;

- che il sig. Alessandro Trovarelli nella sua qualità di Rappresentante legale dell'operatore economico B.P.D. LAVORI Srl, in data 24.05.2024 ha reso una dichiarazione sostitutiva ex artt. 75 e 76 del D.P.R. n.445/2000, conservata nel fascicolo del presente contratto, circa l'insussistenza a carico dell'Operatore Economico stesso, a suo carico e dei soggetti di cui all'art.85 del D.Lgs.159/11 di impedimenti ex art. 67 del citato Decreto;

- che il Responsabile Unico del Procedimento ha comunicato, con nota prot. n.CMRC 0095682 del 31.05.2024, che essendo decorsi i termini di legge dalla richiesta di comunicazione antimafia riferita all'Operatore economico B.P.D. LAVORI Srl e non essendo pervenuta alcuna comunicazione interdittiva, si può procedere alla stipula del contratto ex art.92 c.3 del D.Lgs 159/11.

CIO' PREMESSO

fra le parti, come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue:

Art.1 – Conferma e approvazione atti contrattuali

I soprannominati contraenti confermano ed approvano la premessa narrativa, la quale forma parte integrante e sostanziale del presente contratto e dispensano l'Ufficiale Rogante dalla lettura degli allegati, ai sensi dell'art.51, punto 8, della L.16/02/1913 n.89.

Art.2- Oggetto del contratto e Rappresentanti

La Città Metropolitana, legalmente rappresentata dal Direttore del Dipartimento I Ing.Claudio DELLO VICARIO concede in appalto all'Operatore economico, che, a mezzo del sig.Alessandro TROVARELLI

accetta, l'esecuzione dell'Accordo quadro per i lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza per i seguenti edifici scolastici: I.I.S. COPERNICO Pomezia (servizi igienici) - I.I.S. COPERNICO Pomezia (coperture)- I.T.C.G. BUONARROTI succ.le Monte Porzio Catone - I.S.A. CEDERNA Velletri – IPSCT G. VERNE succ.le Roma - L.S. TOUSCHEK Grottaferrata - L.S. VOLTERRA Ciampino - EX ITC MAGELLANO Roma,- Finanziato dall'Unione Europea – NextGeneration EU M4C1 INV 3.3.--

- Art.3- Documentazione allegata al contratto

Costituiscono parte integrante del contratto i seguenti documenti facenti parte del progetto approvato con Determinazione Dirigenziale n. 3441 del 24/11/2022 :

- a) capitolato speciale di appalto parte prima e parte seconda
- b) relazione tecnica generale e quadri economici.

I documenti di cui alle lettere **a), b), (Allegati n. 2, 3)** unitamente all'Offerta Economica (**Allegato n.4**) costituiscono, pertanto, un corpo unico con il presente contratto. I restanti documenti, anche se non allegati, vengono firmati dai contraenti e saranno conservati agli atti della Città Metropolitana nel fascicolo del presente contratto. Costituiscono, inoltre, parte integrante del presente contratto, anche se non allegati ma conservati agli atti, il Capitolato Generale d'Appalto approvato con decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145, le polizze di garanzia indicate ai successivi articoli .

Art.4 – Importo dell'Accordo Quadro

L'ammontare del presente Accordo Quadro è di € **3.399.541,16 (euro tremilionitrecentonovantanovecinquecentoquarantuno/16)** oltre IVA. La Città Metropolitana si riserva la facoltà di ordinare l'esecuzione di

lavori/prestazioni all'Operatore economico fino alla concorrenza massima dell'importo dell'Accordo Quadro. Ogni Contratto Applicativo sarà approvato con specifica determinazione dirigenziale di impegno spesa e l'importo del singolo Contratto Applicativo sarà determinato al netto del ribasso percentuale pari a **31,04788%** offerto dall'Operatore economico in sede di gara. L'importo dell'Accordo Quadro pari ad **€ 3.399.541,16**, esclusa IVA, rappresenta un tetto massimo di spesa per il quale la Città Metropolitana **non è obbligata** a ordinare lavori fino alla concorrenza di tale importo. L'Operatore economico non potrà pretendere alcun risarcimento, indennizzo o ristoro di sorta nel caso in cui i lavori/prestazioni, previsti nel presente Accordo Quadro e/o nei singoli Contratti Applicativi successivi, dovessero realizzarsi per quantitativi e/o importi inferiori rispetto all'ammontare massimo del presente contratto. L'ammontare del presente contratto è di € 3.399.541,16 IVA esclusa. Il costo della manodopera indicato nell'offerta è pari ad € 666.449,59. La spesa complessiva, compresa IVA sarà impegnata con specifiche Determinazioni Dirigenziali che saranno predisposte per ogni contratto applicativo. I lavori da eseguire saranno ordinati dalla Stazione Appaltante all'Operatore economico tramite **Contratti Applicativi**, che saranno sottoscritti mediante scrittura privata, che, come prescritto all'art.3.3 del C.S.A., dovranno di regola prevedere:

- a) l'oggetto degli interventi da eseguire;
- b) la descrizione e la consistenza delle lavorazioni ;
- c) le categorie di lavoro, prevalenti e scorporabili ove ricorrenti, costituenti l'intervento da realizzare;
- d) i luoghi interessati dagli interventi;

- | | |
|--|--|
| e) l'importo presunto degli interventi del singolo contratto applicativo con | |
| indicazioni delle quote riferite ai lavori ed alla sicurezza; | |
| f) il cronoprogramma dei lavori operativo di ciascun intervento; | |
| g) i termini utili per l'esecuzione dei lavori e le penalità; | |
| h) i massimali delle polizze di garanzia dell'appalto ai sensi dell'art 103 | |
| comma 7 del D.lgs n. 50/2016 prestate per la stipula del singolo contratto | |
| applicativo; | |
| i) il termine per l'emissione della certificazione attestante la regolare | |
| esecuzione/collaudabilità delle opere; | |
| l) i documenti previsti in materia di sicurezza; | |
| m) computo metrico estimativo. | |

Art.5- Polizza fidejussoria definitiva

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali l'operatore economico costituisce una cauzione definitiva a norma di legge, mediante polizza fidejussoria n. 2386933, rilasciata dalla COFACE- Agenzia 033 di Genova in data 05/07/2023, integrata da successiva appendice n.1 del 05/07/2023 ed appendice n. 2 del 04/10/2023, per l'importo di € 572.427,00.

La polizza fidejussoria prevede quanto indicato all'art. 103 del Codice dei Contratti pubblici.--L'Operatore economico è in possesso della certificazione ISO 9001:2015, rilasciata da PLC srl certificato n. 766/A/2011 avente scadenza il 02/10/2026 e della certificazione ambientale ISO 14001:2015 rilasciata da LL-C a.s. certificato n. 3916721 avente scadenza il 04/12/2026, pertanto usufruisce della riduzione del 50 per cento e di un'ulteriore riduzione del 20 per cento della cauzione e garanzia fidejussoria definitiva ivi prevista, ai sensi dell'art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016. In caso di inadempienze

contrattuali, la Città Metropolitana avrà diritto di rivalersi sulla cauzione.

L'Operatore economico dovrà reintegrarla entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, qualora la Città Metropolitana avesse dovuto, durante l'esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa.

Art.6- Garanzia responsabilità civile (CAR)

A copertura dei rischi di cui all'art. 103, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, l'Operatore economico dovrà produrre specifica polizza assicurativa per ogni contratto applicativo, prima dell'inizio dei lavori. Resta inteso che l'esistenza, e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa in questione è condizione essenziale, e, pertanto, qualora il contraente non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui trattasi, il contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.-----

Art.7- Validità polizza

Il Dirigente sopra costituito riconosce idonee e sufficienti le somme assicurate, come indicato nelle sezioni A e B della polizza. La predetta polizza è conforme agli schemi approvati con D.M. n.193/2022. In tale polizza sono previsti scoperti e/o franchigie ed al riguardo l'Operatore economico dichiara di riconoscere esclusivamente ed interamente a proprio carico le spese relative al pagamento di tali scoperti e/o franchigie in caso di sinistro.---

Art.8- Tempi di esecuzione, penali e durata accordo quadro

L'Operatore economico accetta di eseguire i lavori in conformità alle sopra richiamate norme ed alle disposizioni che saranno impartite dalla Direzione

lavori. Il tempo di esecuzione degli interventi è prescritto dall' art.6.1 del capitolato speciale d'appalto, decorrere dalla data del verbale di consegna dei lavori per ogni contratto applicativo. La durata dell'Accordo quadro è **di 730 (settecentotrenta) giorni**, decorrenti dal primo contratto applicativo, e comunque, al massimo, sino all'esaurimento dell'importo contrattuale complessivo dell'accordo quadro. Per il maggior tempo impiegato sarà applicata una penale come stabilito dall'art.3.13 del C.S.A. Gli interventi di cui al presente contratto dovranno essere eseguiti negli istituti scolastici della Città Metropolitana indicati all'art.2.1 del C.S.A. L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.---

Art.9 – Modalità di liquidazione

A norma dell'art. 3 del Capitolato Generale d'Appalto di cui al Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145, viene precisato che i pagamenti verranno effettuati all'appaltatore tramite il Tesoriere della Città Metropolitana.

Art.10- Tracciabilità flussi finanziari - Risoluzione

L'Operatore economico ha consegnato la dichiarazione del conto corrente dedicato e assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136, così come modificata dalla legge n.217/2010. Le parti prendono atto che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto, in forza dell'art. 3, comma 9-bis, della citata legge 136/2010, così come modificata dalla legge n.217/2010. ---

Art.11- Anticipazione e pagamenti

L'Operatore economico, ai sensi dell'art.35 comma 18 del D.Lgs.50/16 e ss.mm.ii, potrà richiedere l'anticipazione sull'importo contrattuale di ogni **contratto applicativo** come prevista dalle norme vigenti, previa costituzione di garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa, con le modalità previste all'art.3.10 ed all'art.8.6 del C.S.A. La Città Metropolitana provvederà ai pagamenti, mediante emissione di certificato di pagamento come stabilito dall'art.3.12 del C.S.A. La somma dovuta all'Operatore economico è dichiarata sin d'ora soggetta alla liquidazione finale che farà il Direttore dei Lavori o il Collaudatore, tenuto conto delle diminuzioni, modificazioni ed aggiunte che potranno eventualmente essere apportate all'originario progetto.

Art.12- Determinazione dei prezzi

Trova applicazione l'art.4.1 del C.S.A. e le disposizioni normative vigenti in materia.

Art.13- Subappalto

Per quanto attiene al subappalto si fa riferimento agli artt.7.10 del Capitolato Speciale d'Appalto. Oltre a quanto indicato nel presente articolo e precedenti la Città Metropolitana e l'Operatore economico, per le rispettive competenze, con riferimento al subappalto, assumono gli obblighi ed i doveri nascenti dal D.Lgs. n. 50/2016.- L'Operatore economico, in sede di offerta, ha dichiarato che intende subappaltare o concedere in cottimo le seguenti lavorazioni di Categoria OG1 prevalente e Categoria OS3-OS8-OS30 scorporabili: *lavori di demolizioni, rimozioni, noli, trasporti, opere da pittore, impianto idraulico, impianto elettrico, opere da pittore*, nei limiti previsti dalla normativa vigente ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.---

Art.14- Piano Operativo di Sicurezza

L'Operatore economico consegna il Piano Operativo di Sicurezza e si impegna ad apportare entro 5 giorni tutte le integrazioni o modifiche che saranno richieste successivamente dal Direttore dei Lavori, per ogni contratto applicativo.-

Art.15- Richiamo delle prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto

L'Operatore economico si obbliga a rispettare specificatamente le prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto.---

Art.16 - Inadempienze contrattuali

Qualora nel corso della vigenza contrattuale, questa Città Metropolitana accerti che l'esecuzione dell'appalto non proceda nei termini e secondo le condizioni stabilite, può fissare un termine perentorio entro il quale l'Operatore economico deve conformarsi a tali condizioni. Trascorso inutilmente il termine, il contratto può essere risolto dalla Città Metropolitana. La risoluzione opera in ogni caso di inadempimento degli obblighi contrattuali assunti dall'Operatore economico. In tale caso, la Città Metropolitana si riserva di rivolgersi ad altro esecutore e le maggiori spese derivanti saranno a carico dell'Operatore Economico.-----

Art.17- Divieto di cessione del contratto-

E' vietata la cessione del presente contratto.

Art.18- Rispetto obblighi normativi in corso di esecuzione

L'Operatore economico deve utilizzare per l'esecuzione dell'appalto attrezzature, utensili e macchine proprie; è quindi esclusa l'utilizzazione, anche in via eccezionale, di attrezzature, utensili e macchine della Città Metropolitana. L'Operatore economico si impegna a fornire ed a far

utilizzare al proprio personale i mezzi di protezione individuali più appropriati e ad utilizzare attrezzature ed apparecchiature, secondo le norme di prevenzione dei rischi, ed a segnalare alla Città Metropolitana eventuali deficienze riscontrate o particolari situazioni di pericolo. La Città Metropolitana si impegna a coordinare gli interventi finalizzati alla protezione e prevenzione dei rischi solo nel caso di contestuale esecuzione negli stessi luoghi di eventuali lavori o servizi diversi da quelli previsti dal presente contratto da parte di altre imprese affidatarie. L'Operatore economico, che occupi un numero di dipendenti pari o superiore a quindici ai sensi del comma 3bis dell'art.47 della L.108/2021, entro SEI MESI dalla stipula del presente contratto, è tenuto a consegnare al Responsabile Unico del Procedimento una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni e in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta; tale relazione deve essere tramessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità. L'Operatore economico, che occupi un numero di dipendenti pari o superiore a quindici ai sensi del comma 3bis dell'art.47 della L.108/2021, è tenuto, altresì, a consegnare, nel predetto termine, al Responsabile Unico del Procedimento la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a suo carico nel triennio

antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte; tale relazione deve essere trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali. L'Operatore economico assume l'obbligo di assicurare una quota pari almeno al 30 per cento, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile. Per l'inadempimento dell'Operatore economico a ciascuno degli obblighi di cui ai precedenti due capoversi sarà applicata la penale stabilita dall'art.3.13 del C.S.A. comunque nei limiti dell'importo complessivo previsto dall'articolo 50, comma 4 del D.L. n.77/2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 108/2021.

Art.19- Rispetto della contrattazione collettiva nazionale

Nell'esecuzione dell'appalto che forma oggetto del presente contratto, l'Operatore economico si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese operanti nel settore, o negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti e si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione nei rapporti con i soci. I suddetti obblighi vincolano l'Operatore economico anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dimensione dell'Operatore Economico stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.---

Art.20- Rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali

L'Operatore economico è responsabile dell'assolvimento di tutti gli obblighi e oneri assicurativi, infortunistici, assistenziali e previdenziali nei confronti dei dipendenti. ---

Art.21- Rispetto degli obblighi del Patto di Integrità - Risoluzione

Le Parti prendono atto che il mancato rispetto degli obblighi previsti all'art. 2 e all'art.3 del Patto di Integrità allegato, comporta la risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi dell'art.1456 del Codice Civile. Con la sottoscrizione del presente atto l'Operatore economico dichiara di ben conoscere ed accettare tutto quanto previsto dalla Sottosezione "Rischi corruttivi e Trasparenza" del vigente Triennio 2024-2026, approvato giusta Decreto del Sindaco Metropolitano n.25 del 29 febbraio 2024.

Art.22- Trattamento dei dati personali

La Città Metropolitana, ai sensi del Regolamento UE n.679/2016, informa l'Operatore economico che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia. Il Direttore del Dipartimento della Città Metropolitana interessato al presente contratto, designerà *responsabile del trattamento dati personali nell'espletamento delle attività connesse all'esecuzione del presente contratto*, l'Operatore economico, ai sensi dell'art.2-quaterdecies del D.Lgs. n.196/2003 e ss.mm.ii e dell'art.4, punto 8 e art.28 del Regolamento UE n.679/2016.

Art. 23 - Recesso

La Città Metropolitana disporrà il recesso del presente contratto, ai sensi dell'art. 88 comma 4 bis del D.Lgs. 159/2011, ove, successivamente alla richiesta di comunicazione antimafia inviata tramite il sistema informatico

BDNA - Prefettura di Roma, prot. n.

PR_RMUTG_Ingresso_0467921_20221220 in data 20/12/2022, ex art.87 del

D.lgs.159/1, per l'operatore economico B.P.D. LAVORI Srl, siano accertate

cause ostative. -----

Art.24- Spese, imposte e tasse

Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente contratto ed in particolare i

diritti di segreteria, imposte di bollo e di registro sono a totale carico

dell'Operatore Economico, che ha versato alla Città Metropolitana le somme

occorrenti.-Gli importi dovuti per imposta di registro ed imposta di bollo

saranno pagati dalla Città Metropolitana, contestualmente alla registrazione,

con modello F24 telematico di cui verrà data comunicazione all'Agenzia delle

Entrate. Ai fini della registrazione fiscale, l'appaltatore chiede l'applicazione

dell'imposta in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n.

131, in quanto le prestazioni oggetto del presente contratto sono soggette

all'imposta sul valore aggiunto, che verrà liquidata secondo le modalità

previste dell'art. 1, comma 629, lett. b) della legge n. 190 del 23/12/2014.--

Art.25- Riferimenti normativi

Per quanto non espressamente previsto nel contratto e nel Capitolato speciale

d'appalto si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme

legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare le norme

contenute nel D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, nel D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207,

nel Capitolato Generale d'Appalto approvato con decreto del Ministero dei

Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145 e ss.mm.ii, nel D.M.Infrastrutture n.49

del 7.3.2018 e dalle Linee Guida del Codice degli Appalti. Nel caso vi siano

contrasti tra il capitolato speciale d'appalto ed il presente contratto, valgono le

disposizioni contenute in quest'ultimo. Le norme del capitolato speciale d'appalto in contrasto o non previste dalla normativa indicata al punto precedente si intendono come non apposte e, quindi, disapplicate.

Art.26 – Foro competente

Agli effetti del presente contratto e per ogni controversia l'Operatore economico elegge domicilio presso la propria sede legale sita in via F.lli Ruspoli n. 8, Roma.---Per la risoluzione di eventuali controversie le parti escludono il ricorso ad arbitri e si rivolgeranno unicamente alla autorità giudiziaria ordinaria. Il Foro territorialmente competente è quello di Roma.---
Il presente contratto redatto in forma pubblica amministrativa è stato letto da me Segretario Generale Rogante ai signori comparenti i quali lo dichiarano, a mia domanda, in tutto conforme alla loro volontà e lo sottoscrivono unitamente agli allegati, in mia presenza con firma digitale, della quale viene attestata la validità temporale, ai sensi dell'art.32 comma 14 del D.Lgs.50/16.-

L'OPERATORE ECONOMICO: firmato Alessandro TROVARELLI

IL DIRIGENTE: firmato Claudio DELLO VICARIO

IL SEGRETARIO GENERALE: firmato Paolo CARACCIOLO.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del C.C. l'Operatore economico dichiara espressamente di approvare e di accettare le disposizioni e le condizioni seguenti del presente contratto:

Art.8- Tempi di esecuzione e penali

Art.10- Tracciabilità flussi finanziari- Risoluzione

Art.13- Subappalto

Art.15- Richiamo delle prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto

Art.16- Inadempienze contrattuali

Art.17- Divieto di cessione del contratto-

Art.21- Rispetto degli obblighi del Patto di Integrità - Risoluzione

Art.23- Recesso

Art.26- Foro competente

L'OPERATORE ECONOMICO: firmato Alessandro TROVARELLI

Si attesta che il documento originale del presente atto, debitamente firmato in formato digitale, è custodito agli atti presso il Dipartimento V.